

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1043

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCHI, MATTARELLI, MERLI, RAMPA, FELICI, SALVI, PADULA,  
BODRATO, GIRAUDI, GIORDANO**

*Presentata il 17 febbraio 1969*

**Modifica dell'articolo 17, secondo e terzo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali, vieta alle Amministrazioni di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali.

Al fine di garantire i diritti acquisiti derivanti dalle deliberazioni già in precedenza adottate da molte amministrazioni locali, la stessa legge n. 152 del 1968 prevedeva una norma transitoria del seguente tenore:

« I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data ».

In sede di approvazione del citato comma, la II Commissione interni della Camera aveva espresso dubbi sulla possibilità di applicare la norma transitoria anche nei confronti di quei trattamenti supplementari debitamente

deliberati ed approvati nei termini di cui sopra, ma per i quali era intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. La Commissione ritenne che nella norma potessero essere compresi anche tali trattamenti e manifestò tale opinione in un ordine del giorno che fu accolto anche dal Governo.

In questo ordine del giorno era detto:

« La II Commissione

impegna il Governo

in sede di applicazione e nel rispetto della legge in discussione (disegno di legge numero 4162), ad ispirarsi a criteri quanto possibile equitativi, facendo in modo che i trattamenti integrativi previdenziali e pensionistici di cui al secondo comma dell'articolo 17 vengano mantenuti anche nei casi in cui, dopo che di fatto erano stati da alcuni anni erogati, fossero stati soppressi ».

Risulta evidente pertanto anche dall'ordine del giorno sopracitato, come l'intento del legislatore fosse evidentemente quello di evitare una grave disparità di trattamento nei

confronti del personale dipendente dalle amministrazioni che avevano adottato analoghi provvedimenti, per alcuni dei quali era intervenuto il decreto di annullamento, mentre per altri non era stato ancora emesso e per altri ancora, malgrado l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa era poi intervenuto l'annullamento da parte della Commissione centrale per la finanza locale, benché sembrasse ovvio che in tutti i casi esistevano i presupposti per il mantenimento e l'approvazione dei trattamenti supplementari in questione. Ma in sede di esame delle deliberazioni da parte degli organi di controllo sono riemerse perplessità e si è giunti a valutazioni diverse e in senso difformi dalla volontà espressa dalla II Commissione in sede deliberante. Così, si è di fatto interpretato

in modo puramente letterale l'articolo 17 con il risultato che le disparità di trattamento che si volevano evitare, si sono determinate in modo diverso.

Si ritiene pertanto doveroso da parte nostra assumere una misura legislativa capace di interpretare in modo autentico la volontà già espressa attraverso il citato ordine del giorno della Commissione interni ovviando alla ingiusta disparità di trattamento determinatasi.

In particolare la proposta che sottoponiamo alla vostra approvazione tende a far ricomprendere in modo inequivoco fra i trattamenti supplementari da mantenersi in vigore, anche quelli per i quali sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 sono sostituiti dai seguenti:

« I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 ed approvati dalle Giunte provinciali amministrative, sono mantenuti, anche nei casi in cui i provvedimenti concessivi di detti enti siano stati annullati ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL, ma tale riforma non si applica a quei trattamenti supplementari alla cui formazione i dipendenti abbiano contribuito con ritenute fisse sugli stipendi e salari ».